

Questo è, nelle sue linee generali il contenuto del volume del Radbruch. E' inutile sottolineare i pregi, in tale opera, di questa personalità così nota nel mondo scientifico culturale. Solo vogliamo accennare ad una difficoltà in cui mi pare si dibatta il Radbruch a proposito della distinzione tra concetto ed idea del diritto e dei rapporti reciproci che è forse la regione del relativismo ricordato e comunque determina il dualismo metodologico.

Il Radbruch sostiene che il diritto serve alla realizzazione della giustizia, dell'idea del diritto (cfr. p. es. pag. 95). Ciò non contrasterebbe con le premesse da cui il Radbruch parte solo se l'idea non fosse che la graduale realizzazione e concretizzazione storica del concetto (il Radbruch parla appunto di diritto come realizzazione del concetto di diritto a pag. 218 « das Recht sich zu eigen machen als Verwirklichung des Rechtsbegriffs »), cioè il correlato ontologico del concetto. Ma non inversamente, perchè in tal caso il concetto già avrebbe la sua configurazione ontologica, e l'idea non diverrebbe altro che un « caput mortuum ». E' sottinteso che ho parlato di distinzione tra gnoseologia ed ontologia a puro titolo esplicativo, ma per sostenerla sarebbe stato necessario che il Radbruch avesse affrontato il problema della conoscenza umana e quindi della sintesi a priori (trattandosi di correnti neokantiane). Per tale noncuranza il Radbruch ha potuto asserire che l'idea è assieme il principio costitutivo e il termine di valutazione della realtà giuridica (pag. 95).

Anche qui mi sembra chiara la contraddizione dei termini: il metro di valutazione deve trascendere l'oggetto da valutare. In tal caso non può essere elemento costitutivo e perciò immanente, perchè allora il termine trascendente è sfumato. Per questa strada si finisce con l'eliminare esplicitamente il concetto filosofico del diritto in favore di un concetto scientifico o meglio, empirico-astratto, che di aprioristico ha, tutt'al più, ammessa la conciliazione dei due termini (realmente problematica), la onnicomprensività. La trattazione del problema della conoscenza avrebbe indubbiamente giovato a lumeggiare lo stesso dualismo metodologico, valevole certamente in sede gnoseologica, ma non in sede ontologica, ove è necessario sopprimere il dualismo con l'inserimento del diritto naturale nel diritto positivo. (Su tale punto, richiedente un'ampia trattazione teoretica che non mi è possibile fare in questa sede, veggasi l'ottimo saggio di Francesco Maria Dominedò nella Rivista di diritto commerciale, fascicolo IV, 1950: *Giurisprudenza dei valori*, dove, ricordando anche ciò che il Maggiore asserì in un altro saggio: *Delitto naturale e delitto legale*, estr. da « La Scuola Positiva », 1948, fasc. 3-4, esplicitamente parla di diritto naturale vigente).

Come ripeto però il Radbruch, ha avuto dei meriti chiari ed indiscutibili, quale difensore dei valori ineliminabili della giustizia, contro le forme livellatrici ed incongruenti del positivismo.

PIER LUIGI ZAMPETTI

IVAN IGLESIAS, *Instituciones de derecho romano*, 1, pp. XX-232; 2, 1951, pp. 342, Barcellona, 1950.

Dalla forte terra di Catalogna, nelle cui aule giudiziarie si invocano ancor oggi testi giuridici romani e dottrine dei relativi interpreti, ci pervengono questi due bellissimi ed eleganti volumi, che, con grande dignità, si collocano nella cospicua serie di libri di « Istituzioni », che in questi ultimi anni si sono pubblicati in Italia ed all'estero.

Questa larga fioritura è indice manifesto di vitalità scientifica e di fervido interesse per i nostri studi. Ciò non può non essere consolante: in un tempo in cui si parla, più di prima, di crisi, secondo la frase del grande e compianto Koschaker, e si cerca di difendere ancora lo studio del diritto romano contro attacchi vecchi e nuovi,

prospettando problemi ed impostazioni per rendere vivo ed attuale il diritto romano, fa piacere constatare che la crisi, più che con parole e programmi, si supera con i fatti, cioè con lo studio e la produzione scientifica.

In tanta varietà di aspetti ed orientamenti dell'unico problema, che è quello della « Aktualisierung » del diritto romano, non può passare inosservato quanto scrive il nostro Iglesias nella prefazione, che contiene tutto un appassionato programma di lavoro: « en esta hora de tanto quebranto y tanta ruina, el *Corpus Iuris* es el unico pilar sobre el cual puede asentarse una ciencia juridica universal, y los juristas de todo el mundo deberian percatarse de lo mucho que perderian si el derecho romano se llegara a esfumar o desvanecer ». In realtà quello che conta, se non come comparazione giuridica, non è la prescrizione legislativa, che naturalmente risente la distanza secolare e può variare all'infinito, ma il senso giuridico, che i romani possiedono in sommo grado, e sotto tale aspetto sono maestri insuperabili in ogni tempo ed in ogni luogo. Si tratta appunto di quel senso, che non si concretava nel formulare astratte dottrine e teorie o sistemi utopistici, ma importa precisa percezione del bisogno sociale e conseguente perfetto mezzo per adeguarlo, interpretazione della legge e dell'atto giuridico non secondo una tecnica formale, ma sempre mirante al *bonum et aequum*.

Segnaliamo dunque con viva soddisfazione l'opera del giovane romanista di Barcellona, che dopo parecchie importanti monografie, esordisce con un trattato, con cui non pochi sarebbero orgogliosi di finire.

Siamo lieti anche perchè è una novella prova del fecondo interessamento che si ha in Spagna per i nostri studi, come dimostrano ad es., i libri di Istituzioni dell'Arias Ramon, arrivato alla 4<sup>a</sup> ed., dell'Alvarez, nonchè le numerose monografie, a tacere di altri, del D'Ors, i nutriti volumi, che periodicamente si susseguono, dell'*Anuario de historia de derecho español*, dove figurano sempre importanti ed originali indagini sui più svariati campi del diritto romano, sia pubblico che privato. Il tempo delle traduzioni è oramai finito. Gli studiosi spagnuoli procedono sicuri nella via della scienza, e si affiancano all'opera degli studiosi di tutti gli altri paesi con la robustezza del loro fervido ingegno.

Il fatto che lo Iglesias insegna nella capitale catalana, dove in parecchi punti, come diritto locale, è ancora vigente la tradizione romanistica, non deve far supporre che il trattato sia ricalcato sulle vecchie trattazioni od abbia intenti pratici. Tutt'altro! L'intento è storico, essenzialmente storico, non nel senso di mera successione cronologica, ma di derivazione: non si impianta una partizione storica, fondata solo su date ed epoche, ma una separazione di concetti nel loro intimo sviluppo. Si distingue sempre fra diritto classico e diritto giustiniano, ma la continuità storica è sempre presente all'A.

Chi scrive sa, per esperienza personale, quali e quante difficoltà presenta scrivere un libro di Istituzioni. Sono convinto che è più facile, certo più piacevole, scrivere una monografia che un manuale.

Il fine didattico o di semplice divulgazione, che è insito in un libro di Istituzioni, pone un freno al bisogno istintivo di dire qualche cosa di nuovo, di presentare nuove ricostruzioni, sia pure azzardate od in linea di ipotesi. Si è tratti a presentare insegnamenti comuni e tralatici, che mortificano talvolta il nostro spirito, perchè non è opportuno discostarsi troppo dall'insegnamento comune, per evitare che lo studioso consideri come conclusione scientifica quella che potrebbe anche essere soltanto opinione personale dell'autore. La opaca esposizione di Gaio è una prova del livello che non può superare un libro di Istituzioni.

Queste difficoltà, anche senza essere esplicitamente prospettate, sono brillantemente risolte dal nostro Iglesias, con piena coscienza delle esigenze, scientifiche e didattiche, di un moderno libro di Istituzioni romane, che non voglia attenersi alla scialba e pedissequa esposizione del tipo gaiano. Anche le questioni di metodo sono superate

senza dichiarazioni programmatiche. Il contrasto tra tendenza storica e dommatica è risolto nel senso che l'A. vuol fare una dommatica storica, cioè penetrare nell'intimo del concetto romano, descrivere l'istituto quale fu concepito dai romani, seguendone lo sviluppo nella secolare storia del diritto romano. Ogni istituto si ricostruisce e si accompagna dalle più remote origini fino a Giustiniano.

Appunto perchè il fine dell'A. è didattico, si propone esplicitamente di presentare una esposizione «limpia y llana». In realtà l'opera rappresenta qualche cosa di più di una esposizione a scopo puramente didattico. Non mancano infatti frequenti digressioni in cui sono discussi problemi che si dibattono nella nostra scienza, e si recano contributi notevoli di osservazioni; ad es., in tema di nascita delle persone (1, 28), colonato (44), *universitates* (68), *sepulchrum* e *res communes* (94), usufrutto (186), struttura originaria delle *servitutes* (176), contratti e fonti delle *obligationes* (2, 39; 31) ecc. ecc.

Si nota sempre quella precisione di concetti, quella esattezza di formulazione che si convengono in un libro di Istituzioni. Qualcuna di esse potrebbe anche formare oggetto di discussione e talvolta si può anche dissentire dalle osservazioni dell'A. Ma non si riscontra alcuna astrusità o preziosità di concetti o di formulazioni che sarebbero incompatibili con lo scopo dell'opera. Le formulazioni sono così precise e scheletriche, che talvolta si ha l'impressione di trovarsi in presenza quasi di articoli di codice piuttosto che di esposizione dottrinale. I singoli concetti presentano esteriormente per così dire l'articolazione legislativa.

La difficoltà di distillare in una formula un principio od orientamento giuridico è così grande che costituisce un vero tormento per chi vuole scrivere un libro di Istituzioni.

La mancanza nelle fonti non solo di definizioni e formulazioni generali, ma anche di orientamenti sicuri e generali, a cui si contrappone una ricca casistica, di cui è inteso tutto il diritto romano, rende assai problematica e difficile la riduzione ad una serie di rigide formulazioni, le quali talvolta possono dare l'impressione di travisare il puro pensiero romano.

L'A. segue la sistemazione oramai comunemente adottata nella esposizione del diritto privato, sia romano che moderno: Parte generale (soggetto del diritto e negozi giuridici); Diritti reali (cose e singoli diritti reali); Obbligazioni; Diritto di famiglia; Successioni e donazioni. Segue in ultimo una breve esposizione del processo civile.

Quello che poi caratterizza l'opera e la fa distinguere nettamente da ogni altra simile è l'apparato bibliografico che può dirsi veramente completo, addirittura insolito in un libro di Istituzioni. Ad una larga bibliografia generale, premessa al primo volume (pp. VII-XX), in cui nulla sembra trascurato, per ogni singolo istituto o questione trattata troviamo indicata una completa letteratura, che, senza appesantire la esposizione, permette allo studioso di orientarsi rapidamente in ordine ai singoli punti.

Chiudo questo breve cenno augurando all'opera la fortuna che si merita.

BIONDO BIONDI

ERNST LEVY, *West Roman Vulgar Law. The Law of Property* [Memoires of the American Philosophical Society, 29], Philadelphia, 1951, un vol. di pp. XX-306.

Il fenomeno del diritto volgare in Occidente ha attirato, da oltre 25 anni, l'attenzione dell'insigne studioso, che ora insegna diritto, storia e scienza politica nella Università di Washington. Sono noti ed altamente apprezzati i precedenti lavori su tale tema, specialmente il volume intorno a *Pauli Sententiae*, limitato però ad una fine analisi del lib. I, e le penetranti indagini intorno ai rimedi possessori ed alla *in integrum restitutio*, testè pubblicate nella ZSS.